

VERBALE N° 11/2022

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 15/09/2022 ore 9,30 **in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.**

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 12 settembre ed integrato in data 14 settembre 2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) (omissis)
- 2) (omissis)
- 3) Attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 18/07/2022 recante “Disposizioni in deroga agli avvisi pubblici relativi ad operazioni del Programma di Sviluppo Rurale ai fini dell’applicazione delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici di lavori”;
- 4) (omissis)
- 5) (omissis)
- 6) (omissis)
- 7) (omissis)
- 8) (omissis)
- 9) (omissis)
- 10) (omissis)

Assume la presidenza del consiglio Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Arch. Cinzia Dori; quindi, è possibile procedere alla trattazione dell’O.D.G., nel rispetto dell’Art. 25 dello Statuto.

Entrambi sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo videoconferenza su piattaforma Zoom i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione di Camera di Commercio della Romagna;

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione A.I.A, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio;

Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca;

Sono assenti giustificati Alessia Valducci – Consigliere, espressione di Confindustria Romagna e Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia.

È assente giustificato Giorgio Biordi, sindaco/revisore.

È inoltre presente in sede il Direttore Cinzia Dori ed in collegamento il Responsabile amministrativo e finanziario Luca Ciampa.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi che il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna 2014/2020.

Punto n°1 all'odg: (omissis)

Punto n°2 all'odg: (omissis)

Punto n°3 all'odg: Attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 18/07/2022 recante "Disposizioni in deroga agli avvisi pubblici relativi ad operazioni del Programma di Sviluppo Rurale ai fini dell'applicazione delle norme nazionali in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici di lavori"

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 18/07/2022 recante "DISPOSIZIONI IN DEROGA AGLI AVVISI PUBBLICI RELATIVI AD OPERAZIONI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI";

Considerato che la sopra citata delibera regionale ha stabilito che:

(...)

1) *in deroga alle disposizioni degli Avvisi pubblici (...) a valere su operazioni del PSR 2014-2020, che prevedono il divieto di utilizzo dei ribassi d'asta per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati - ... i beneficiari, per i quali non si sia già provveduto alla rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento in esito all'istruttoria della comunicazione integrativa, possano avvalersi delle prerogative di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022, utilizzando le somme derivanti dai ribassi d'asta, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai medesimi decreti legge, dopo aver utilizzato, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*

2) **(...) quanto disposto con il presente provvedimento possa trovare applicazione anche con riferimento agli Avvisi pubblici e alle Convenzioni dei GAL regionali approvati nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020, operazioni 19.2.01 e 19.2.02, a seguito di apposita modifica dei medesimi, di competenza dei GAL stessi;**

3) *(...), per i beneficiari di cui al punto 1), in sede di controllo amministrativo della "comunicazione integrativa", i Settori competenti e i GAL, per le proprie procedure, provvedono a confermare o rideterminare la spesa ammissibile a finanziamento e il contributo concesso al lordo delle somme derivanti dai ribassi ottenuti, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai decreti-legge n. 73/2021 e n. 50/2022;*

Ritenuto di dare applicazione a quanto disposto con la DGR 1214 del 18/07/2022 e di procedere, pertanto, con la modifica degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni di propria competenza;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, l'art. 23, comma 1;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

Richiamato in particolare l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, il quale stabilisce:

- ai commi 1 e 2, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (d'ora in poi MIMS) procede, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi del medesimo art. 1-septies, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, per il medesimo periodo di riferimento;
- al comma 3, che “la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal predetto decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni”;
- al comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento devono essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto relativo al semestre di riferimento;
- al comma 6, che si può far fronte alle domande di compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;
- al medesimo comma 6, che possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- al comma 8, l'istituzione, presso il MIMS, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, le stazioni appaltanti in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;
- al medesimo comma 8, che la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo stesso è demandata ad un apposito decreto del MIMS, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visti, altresì:

- i decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2021, n. 258) e 5 aprile 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100) che disciplinano le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi con riferimento, rispettivamente, al primo e al secondo semestre dell'anno

2021;

- le circolari del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 25 novembre 2021 e 5 aprile 2022, con cui sono state, rispettivamente, indicate le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione di che trattasi e sono stati forniti chiarimenti interpretativi sul predetto art. 1-septies del D.L. n. 73/2021;

Richiamato, inoltre, il comma 1 dell'art. 26 del citato D.L. n. 50/2022, il quale, sempre al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, stabilisce che:

- lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo art. 26;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;
- il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- possono, inoltre, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

Richiamato, altresì, il comma 4 del medesimo art. 26 secondo il quale:

- in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono provvedere alla copertura degli oneri accedendo al Fondo di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 sopra citato e secondo le modalità ivi stabilite;
- le istanze di accesso al Fondo devono essere presentate entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Viste le proprie deliberazioni di approvazione degli Avvisi pubblici e della Convenzione del Piano di azione locale Leader Mis. 19 PSR 2014-2020 di seguito riportate, i cui progetti non sono ancora conclusi:

- Delibera n. 01 del 09/01/2018 che approva il Bando pubblico di cui all'Azione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
- Delibera n. 11 del 06/11/2020 che approva il Bando pubblico di cui all'Azione 19.2.02.09 Valorizzazione dei centri e nuclei storici "Tolgo, metto, dipingo" (1° edizione);
- Delibera n. 4 del 15/04/2021 che approva la Convenzione di cui all'Azione 19.2.02.08B Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali "La via dei cinque Santi", con la Provincia di Rimini;
- Delibera n. 07 del 28/04/2022 che approva il Bando pubblico di cui all'Azione 19.2.02.09 Valorizzazione dei centri e nuclei storici "Tolgo, metto, dipingo" (2° edizione);

Evidenziato che:

- le disposizioni di cui al D.L. n. 73/2021 e al D.L. n. 50/2022 trovano applicazione anche con riferimento agli interventi ammessi nell'ambito degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni sopra riportati, i cui beneficiari ricoprono il ruolo di Stazione Appaltante;
- gli Avvisi pubblici e le Convenzioni in questione prevedono specifiche disposizioni in ordine:
 - alla presentazione, dopo l'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della presentazione di una domanda di pagamento, entro i termini stabiliti da ciascun Avviso, della c.d. "comunicazione integrativa" contenente, tra l'altro, i quadri economici necessari per rideterminare la spesa ammissibile e il contributo concedibile a seguito dei ribassi d'asta ottenuti nelle selezioni dei fornitori;
 - al controllo amministrativo, come previsto all'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014, della "comunicazione integrativa", all'esito del quale la spesa ammissibile a finanziamento viene confermata o rideterminata sulla base, per quanto qui di interesse, dei ribassi d'asta ottenuti;
 - al divieto di utilizzo, indipendentemente che la "comunicazione integrativa" sia stata o meno presentata, delle somme che si rendono eventualmente disponibili a seguito dei ribassi d'asta nelle selezioni effettuate, per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati;
- quanto riportato al precedente capoverso non consente ai beneficiari pubblici degli Avvisi sopra citati, i cui lavori risultano in corso secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, di applicare i meccanismi di cui al D.L. n. 73/2021 e al D.L. n. 50/2022, se non nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, né sussistono, per la tipologia di contributo, ulteriori somme a disposizione dei beneficiari per lo stesso intervento, stanziato annualmente;

Vista la nota prot. n. 01/06/2022. 0515826.E, con la quale l'ANBI-Emilia-Romagna chiede di applicare il meccanismo della compensazione di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, per tutte le opere previste dai Bandi PSR in atto, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei lavori, nonostante le contingenze del mercato, non dipendenti dalla stazione appaltante né dagli appaltatori;

Atteso che l'esigenza di applicare i meccanismi previsti dalla normativa nazionale per fronteggiare l'aumento dei prezzi riguarda anche gli altri Enti pubblici, beneficiari di contributi a valere sul PSR 2014-2020 per la realizzazione di interventi che includono lavori pubblici;

Dato atto che:

- con riferimento allo stato di avanzamento degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni sopra richiamati, per molti progetti si è già provveduto a rideterminare la spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei ribassi d'asta ottenuti, essendosi conclusa l'istruttoria sulla "comunicazione integrativa" e che le economie così generate non sono a disposizione dei beneficiari e sono già state destinate ad altri interventi;
- tali beneficiari, ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni nazionali, possono avvalersi di quanto previsto dai citati decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022 nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, esaurite le quali possono comunque presentare, in qualità di stazione appaltante, istanza di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del già citato art. 1-septies del D.L. n. 73/2021;

Atteso che per i suddetti beneficiari l'avvenuta rideterminazione della spesa ammissibile non comporta l'esborso di somme ulteriori, stante la possibilità di accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del già citato art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte della Stazione appaltante;

Verificato che per alcuni beneficiari dei suddetti avvisi per i quali non si sia ancora provveduto alla rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento a seguito di presentazione della comunicazione integrativa o che non hanno ancora presentato la suddetta comunicazione è ancora possibile attraverso un'apposita deroga prevedere l'utilizzo dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara che resterebbero a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022;

Ritenuto conseguentemente di stabilire - in deroga alle disposizioni degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni sopracitati che prevedono il divieto di utilizzo dei ribassi d'asta per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati - che i beneficiari, per i quali non si sia già provveduto alla rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento in esito all'istruttoria della comunicazione integrativa, possano avvalersi delle prerogative di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022, utilizzando le somme derivanti dai ribassi d'asta, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai medesimi decreti legge, dopo aver utilizzato, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Valli Marecchia e Conca a voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di dare applicazione a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 18/07/2022 stabilendo che - in deroga alle disposizioni degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni richiamati in premessa a valere su operazioni delle Mis. 19.2.01 e 19.2.02 del PSR 2014-2020 del GAL Valli Marecchia e Conca che prevedono il divieto di utilizzo dei ribassi d'asta per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati - i beneficiari, per i quali non si sia già provveduto alla rideterminazione della spesa ammissibile a finanziamento in esito all'istruttoria della comunicazione integrativa, possano avvalersi delle prerogative di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022, utilizzando le somme derivanti dai ribassi d'asta, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai medesimi decreti legge, dopo aver utilizzato, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.
- 2) Di stabilire che, per i beneficiari di cui al punto 1), in sede di controllo amministrativo della "comunicazione integrativa", il GAL, provvede a confermare o rideterminare la spesa ammissibile a finanziamento e il contributo concesso al lordo delle somme derivanti dai ribassi ottenuti, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022.
- 3) Di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione, contenente l'elenco degli Avvisi pubblici e delle Convenzioni di competenza del GAL, al Settore programmazione, Sviluppo del Territorio e sostenibilità delle produzioni della Regione Emilia-Romagna.
- 5) Di disporre infine la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet di questo GAL www.vallimarecchiaeconca.it/ nella sezione dedicata ai bandi Leader interessati.

Punto n°4 all'odg: (omissis)

Punto n°5 all'odg: (omissis)

Punto n°6 all'odg: (omissis)

Punto n°7 all'odg: (omissis)

Punto n°8 all'odg: (omissis)

Punto n°9 all'odg: (omissis)

Punto n°10 all'odg: (omissis)

Il Presidente non essendoci altro da discutere l'incontro si conclude alle ore 11,00

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo

GAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.

Via G. Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria (Rn) - Tel. 0541 1788204 - Fax 0541 1788205 - C.F./P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129
PEC: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it - Sito web: www.vallimarecchiaeconca.it